

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 14/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/502]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 676/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «triclabendazolo» (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 677/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «cabergolina» (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 681/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide» (³).
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 682/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «closantel» (⁴).
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 683/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «clorsulon» (⁵).
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- **32014 R 0676:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 676/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014 (GU L 180 del 20.6.2014, pag. 5),
- **32014 R 0677:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 677/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014 (GU L 180 del 20.6.2014, pag. 8),
- **32014 R 0681:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 681/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 11),
- **32014 R 0682:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 682/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 14),
- **32014 R 0683:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 683/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 17).»

(¹) GUL 180 del 20.6.2014, pag. 5.

(²) GUL 180 del 20.6.2014, pag. 8.

(³) GUL 182 del 21.6.2014, pag. 11.

(⁴) GUL 182 del 21.6.2014, pag. 14.

(⁵) GUL 182 del 21.6.2014, pag. 17.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 676/2014, (UE) n. 677/2014, (UE) n. 681/2014, (UE) n. 682/2014 e (UE) n. 683/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.